

Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXV - n. 2 - 2009
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



**60° ANNIVERSARIO
DELLA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI**

3 – DIRITTO DELL’UOMO ALLA DIGNITA’
.....

4 – BUON COMPLEANNO, UOMO “UGUALE”!
.....

7 – LE ISTITUZIONI NAZIONALI
PER I DIRITTI UMANI
.....

9 – I DIRITTI NEGATI NEL MONDO
.....

10 – DIRITTI... MA DI CHI?
.....

12 – CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLE
NAZIONI UNITE
.....

13 – FONDO FAMIGLIA-LAVORO
.....

14 – LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
.....

16 – RIORDINO DEL CATASTO E ANAGRAFE
TRIBUTARIA
.....

18 – SIR: VENTI ANNI DI STORIA
.....

19 – NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA -
CONSULENZA
.....

24 – COLPO D’ALA: CIO’ CHE CONTA E’ AMARE

ANNO 2009: ECCO LE QUOTE DI ADESIONE

Di seguito rendiamo note le quote di adesione all’UNEBA per l’anno 2009 che, come potete notare, non sono aumentate rispetto all’anno passato.

Nel ringraziarVi per la collaborazione e il contributo che vorrete dare all’UNEBA, ricordiamo che **le quote di adesione per l’anno 2009 comprendono l’accesso gratuito alla parte riservata di: www.uneba.org** (chi non avesse ancora ricevuto la password di accesso, può richiederla alla Segreteria nazionale – tel. 06.59.43.091 – e.mail: info@uneba.it).

Scuole Materne	Euro	50,00
Istituti fino a 50 assistiti	“	120,00
Istituti da 50 a 100 assistiti	“	150,00
Istituti da 100 a 200 assistiti	“	250,00
Istituti con oltre 200 assistiti.....	“	300,00
Sostenitori	“	600,00



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

DIRITTO DELL'UOMO ALLA DIGNITÀ



Sessant'anni or sono, il 10 dicembre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi, adottò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce ancora oggi un altissimo punto di riferimento del dialogo interculturale sulla libertà e sui diritti dell'uomo. La dignità di ogni uomo è garantita veramente soltanto quando tutti i suoi diritti fondamentali vengono riconosciuti, tutelati e promossi. Da sempre la Chiesa ribadisce che i diritti fondamentali, al di là della differente formulazione e del diverso peso che possono rivestire nell'ambito delle varie culture, sono un dato universale, perché insito nella stessa natura dell'uomo. La legge naturale, scritta dal Creatore nella coscienza umana, è un denominatore comune a tutti gli uomini e a tutti i popoli; è una guida universale che tutti possono conoscere e sulla base della quale tutti possono intendersi. I diritti dell'uomo sono, pertanto, ultimamente fondati in Dio creatore, il quale ha dato ad ognuno l'intelligenza e la libertà. Se si prescinde da questa solida base etica, i diritti umani rimangono fragili perché privi di solido fondamento.

La celebrazione del 60° anniversario della Dichiarazione costituisce pertanto un'occasione per verificare in quale misura gli ideali, accet-

tati dalla maggior parte della comunità delle Nazioni nel 1948, siano oggi rispettati nelle diverse legislazioni nazionali e, più ancora, nella coscienza degli individui e delle collettività. Indubbiamente un lungo cammino è stato già percorso, ma ne resta ancora un lungo tratto da completare: centinaia di milioni di nostri fratelli e sorelle vedono tuttora minacciati i loro diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza; non sempre è rispettata l'uguaglianza tra tutti né la dignità di ciascuno, mentre nuove barriere sono innalzate per motivi legati alla razza, alla religione, alle opinioni politiche o ad altre convinzioni. Non cessi, pertanto, il comune impegno a promuovere e meglio definire i diritti dell'uomo, e si intensifichi lo sforzo per garantirne il rispetto. Accompagno questi voti con la preghiera perché Iddio, Padre di tutti gli uomini, ci conceda di costruire un mondo dove ogni essere umano si senta accolto con piena dignità, e dove i rapporti tra gli individui e tra i popoli siano regolati dal rispetto, dal dialogo e dalla solidarietà. A tutti la mia Benedizione.

(Dal discorso di Benedetto XVI per la commemorazione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'umanità).



nuova
proposta

BUON COMPLEANNO, UOMO “UGUALE”!

di Alessio Affanni

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un codice etico di importanza fondamentale. A 60 anni dalla sua nascita ne ripercorriamo la storia e ne valutiamo l'incidenza ai giorni nostri.

La *Dichiarazione universale dei diritti umani* è stato il primo documento a sancire universalmente i diritti che spettano all'essere umano e ha costituito la base fondamentale per il riconoscimento dei diritti umani nel quadro del diritto internazionale. I suoi contenuti rappresentano, al tempo stesso, obiettivo per tutti i popoli e le nazioni e non solo per gli Stati che l'hanno sottoscritta. Tant'è che nel Preambolo si richiede che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà.

Adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con la risoluzione 217 il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione è composta da 30 articoli. Nella premessa e nell'articolo 1 si afferma: “*Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*”.

Il 10 Dicembre 2008 ricorreva il suo 60° anniversario.

Un documento innovativo

Sul contenuto della Dichiarazione ha avuto grandissima influenza il pensiero di molti filosofi, quali Rousseau e Kant per arrivare a Renè Cassin e Jacques Maritain, che hanno partecipato di persona alla stesura del documento. E sicuramente nel testo riecheggia anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, redatta nel 1789

dopo la Rivoluzione francese; altrettanto fondamentale è stata l'approvazione della Carta atlantica del 1941.

La portata innovativa di questo documento consiste, tra l'altro, nel non considerare più gli individui sul piano internazionale solo come membri appartenenti ad un gruppo, a una minoranza, oppure ad altre categorie, ma come soggetti meritevoli di protezione in quanto esseri umani. Si assiste, inoltre, per la prima volta all'affermazione dell'individuo in uno spazio giuridico, quello dei trattati internazionali, che fino a quel momento era riservato esclusivamente a regolare i rapporti tra Stati. Ma non solo. Con la seconda guerra mondiale appena conclusa e con la prostrazione derivante dalla rovina morale oltre che materiale che il conflitto aveva generato, per la prima volta la comunità internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della promozione di specifici diritti, posti alla base di ogni convivenza.

I Diritti umani da osservare

La *Dichiarazione universale dei diritti umani* non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'organizzazione. Si indicano quali diritti umani devono essere osservati all'interno di ciascuno Stato, ma nel quadro del proprio sistema nazionale ed a seconda delle scelte di governo delle autorità locali. E' innegabile però che i diritti e le libertà affermati nella Dichiarazione godono ormai di un valore (anche giuridico) autonomo nell'ambito della comunità internazionale e del diritto internazionale. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, perciò, non furono tenuti a ratificare la Dichiarazione, ma l'appartenenza di uno Stato all'ONU, di norma, è considerata un'accettazione implicita dei principi in essa affermati. Non solo: molti paesi ne hanno compendiato parte dei contenuti entro la propria costituzione nazionale.

Va sottolineato, oltretutto, che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli Stati membri s'impegnano ad intervenire, individualmen-





te o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Successivamente alla Dichiarazione sono stati sottoscritti i Patti del 1966: uno sui diritti civili e politici e l'altro su quelli economici, sociali e culturali che, a differenza della Dichiarazione, stabiliscono obblighi cogenti per gli Stati firmatari ed in virtù dei quali sono previste anche forme di tutela e controllo. E' previsto infatti l'esame di rapporti periodici da inviare al Comitato per i diritti umani, appositamente istituito, ma anche un procedimento di contenzioso attivabile da Stato a Stato, per denunciare presunte violazioni degli obblighi della Convenzione. E' inoltre prevista la possibilità di comunicazioni individuali da parte di vittime di violazioni dei diritti stabiliti dalla Convenzione, a meno che il paese di provenienza non abbia firmato il protocollo.

La Dichiarazione di cui parliamo, quindi, ha rappresentato il primo passo di molte, progressive conquiste civili sfociate, nel 2004, nell'approvazione della Costituzione europea.

Ma com'è nata la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo?

Nel 1946 il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU istituì la Commissione dei diritti umani, composta da 18 Stati rappresentativi dei diversi schieramenti politici, ideologici e culturali dei paesi facenti parte dell'Assemblea Generale. Presidente della Commissione venne eletta Eleanor Roosevelt, moglie del defunto Presidente, che per prestigio e apporto nel dialogo contribuì fortemente alla riuscita dei lavori.

I primi confronti si ebbero già su quale natu-

ra giuridica dovesse avere il documento: se quello di una convenzione, cioè di un trattato vincolante per gli Stati sottoscrittori, o se dovesse essere una semplice dichiarazione, non vincolante giuridicamente ma in grado di fissare dei principi.

Nella stesura si confrontarono inoltre diverse tesi ideologiche e cul-

turali e soprattutto, da un lato, quella sostenuta dai Paesi dell'Europa occidentale e dagli Stati Uniti, dall'altro, invece, quella sostenuta dai Paesi dell'Europa orientale e dai Paesi socialisti.

La prima tesi riaffermava i valori etici e filosofici del giusnaturalismo (tema ispiratore anche della Dichiarazione dei diritti dell'uomo americana), secondo cui i diritti sono connaturati alla persona umana e fondati su leggi naturali che preesistono alla nascita del consorzio civile, cioè dello Stato e del suo successivo governo.

La seconda tesi, invece, tendeva soprattutto all'affermazione dei diritti economici e sociali, ritenuti imprescindibili per la realizzazione dei diritti individuali. I diritti sono in questo caso considerati come promananti dallo Stato e quindi esistono in quanto c'è uno Stato in grado di riconoscerli e di conseguenza di ampliarne e limitarne la portata in base ad esigenze sovra-individuali.

Da queste diverse impostazioni ideologiche e culturali scaturiscono anche diversi modi di concepire i rapporti tra individuo e Stato: ad esempio, per alcuni Paesi, quelli cosiddetti "occidentali", l'affermazione dei diritti coincideva con l'affermazione della libertà individuale, sia nello Stato che dallo Stato, tesa a consentire l'affermazione dell'individuo in quanto persona. Per i Paesi "orientali", invece, andavano privilegiati i diritti economici e sociali, con lo Stato volto a garantire l'eguaglianza sostanziale affinché i diritti individuali potessero essere in concreto esercitabili (fu addirittura necessario individuare un vocabolo nuovo per tradurre in cinese il termine "diritto soggettivo").

A ciò si dovevano aggiungere anche le influenze delle diverse dottrine religiose, dal buddismo all'islam e al cristianesimo: per-



ciò la corrente di pensiero che lega i diritti ad ogni persona e non li considera concessioni del potere pubblico o di una qualsiasi autorità dovette conciliarsi con le tradizioni confuciane, induiste ed islamiche (ma anche della stessa Chiesa cristiana ortodossa), che privilegiano invece le istanze collettive su quelle individuali. Obiettivo non del tutto raggiunto visto che il 19 settembre 1981, nella sede dell'Unesco a Parigi, fu proclamata la *Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo* con la motivazione che la precedente Dichiarazione universale era frutto di un'interpretazione laica della tradizione giudaico-cristiana e, dunque, inapplicabile senza violare i principi dell'Islam.

Perché universale?

Ma cosa si voleva intendere con “universale”? Secondo una concezione relativistica, in società differenti possono valere diritti diversi e l'ordinamento internazionale deve riconoscerli pari dignità: ne consegue che parlare di diritti universalmente validi è improprio. Perciò anche se nella Dichiarazione vengono affermati diritti e libertà essenziali, questi non assurgono automaticamente e necessariamente a valori universali, validi in ogni caso: resta, infatti, in capo a ciascun Paese la libertà di decidere come autogovernarsi ed il potere di limitare, talora, anche diritti e libertà altrove ritenuti fondamentali. Per dirla con le parole di Habermas *“le norme morali che fanno appello alle nostre migliori convinzioni non possono essere imposte come norme di diritto consolidato”*. E non deve essere stato semplice trovare dei punti di convergenza se uno dei delegati che si occuparono della stesura del Preambolo, Malik, arrivò a postulare che nella Dichiarazione andasse definito innanzitutto cos'è l'uomo!

Ma alla fine si ritenne che la premessa andava cercata alla radice e cioè nella dignità dell'essere umano, che non può essere relativizzata.

L'“universalità” della Dichiarazione è dunque da riferire sia ai diritti ed alle libertà in essa sanciti, considerandone la loro essenzialità, ma anche alla sua natura di codice etico, applicabile in ogni epoca storica ed in ogni parte del mondo, non solo negli Stati firmatari (motivo per cui la Dichiarazione è stata chiamata “universale” e non semplicemente “internazionale”).

Universalità che oltre a costituire una premessa o un dato di partenza rappresenta anche una meta, neanche facilissima da rag-

giungere stante tutte le diversità di cui nelle righe precedenti abbiamo solo accennato.

Per la stesura del testo finale risultò decisivo, dal punto di vista ideologico, il contributo di J. Maritain, il quale propose un approccio pragmatico al problema: sostenne cioè la possibilità di una cooperazione tra gli uomini per la comune natura, nonostante le differenze culturali; e definì i diritti umani come “principi pratici” accomunabili, pur nelle diverse tradizioni e correnti di pensiero. Anche John Rawls suggerì di mettere da parte le giustificazioni teoriche che ognuno avrebbe potuto dare, ma su cui non vi sarebbe stata unanimità, e di fare invece appello ai principi fondamentali comuni di giustizia (che definì la “legge dei popoli”), sui quali, sia pure a fatica, dottrine politiche diverse potevano trovare un consenso.

Ma com'è strutturata la Dichiarazione?

I 30 articoli di cui si compone la Dichiarazione sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona. Schematizzando, questa è la struttura degli argomenti:

- il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
- gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza;
- gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali, tra i quali il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico nonché ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria. Si afferma altresì che nessuno può essere ridotto in schiavitù o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato;
- gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell'individuo verso la comunità tra i quali diritto ad avere una nazionalità ed a contrarre matrimonio;
- gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette “libertà costituzionali”, quali la libertà di pensiero, di opinione, di fede e di coscienza, di parola e di associazione pacifica;
- gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali, tra i quali possedere dei beni, prendere parte al governo



LE ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

di **Andrea Cofelice** *

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU), riunita a Parigi, adottava in maniera solenne la Dichiarazione universale dei diritti umani quale pilastro del nuovo ordine internazionale che si andava costituendo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nel corso di questi 60 anni, il processo di creazione di un sistema internazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani ha attraversato diverse fasi. Insieme alla necessità di stabilire un quadro giuridico internazionale in materia (esistono oggi ben 130 Convenzioni internazionali sui diritti umani), la priorità per le NU è stata da sempre quella di dotarsi di meccanismi di controllo che potessero verificare l'effettiva attuazione, all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali, delle norme sancite a livello internazionale. Per i diritti umani, infatti, prescindere dalle istituzioni significa deprivarli di ogni valida garanzia. In base a quest'assunto, è possibile affermare che oggi l'obiettivo strategico delle NU consiste nell'avvicinare il più possibile alle persone le istituzioni di tutela dei diritti umani. A tal fine, le NU hanno accolto positivamente, se non addirittura favorito, la

creazione di organizzazioni "continentali" o "regionali" per i diritti umani, soprattutto in Europa, Africa e nel Continente americano. L'Europa, in particolare, si è dotata di un sistema proprio già nel 1949, con l'istituzione del Consiglio d'Europa (da non confondere con l'Unione Europea dei "27"), composto da 47 Stati membri che rappresentano la quasi totalità del continente (dal Portogallo alla Russia). Tale organizzazione ha il merito particolare di aver adottato, nel 1950, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la quale prevede l'istituzione della Corte europea dei diritti umani (con sede a Strasburgo), primo organo giudiziario internazionale in materia di diritti umani, a cui possono ricorrere non solo gli Stati, ma anche singoli individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative.

In questo percorso di avvicinamento delle istituzioni nei confronti delle persone, l'"ultima frontiera" è costituita dalla creazione, anche a livello nazionale, di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali. A tal fine, fin dagli anni '90 le NU raccomandano



di affiancare ad apparati strettamente governativi delle vere e proprie strutture “indipendenti”, emanazione diretta della società civile, con il compito non solo di partecipare alla formazione delle politiche, ma anche di promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e di prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Composizione e funzioni delle Istituzioni nazionali per i diritti umani

I cosiddetti “Principi di Parigi”, adottati nel 1993 dall’Assemblea Generale delle NU con Risoluzione n. 48/134, forniscono un elenco esaustivo dei requisiti che devono connotare le “Istituzioni nazionali dei diritti umani”, appunto quali istituzioni indipendenti di società civile. Tali istituzioni sono state successivamente individuate – concordemente, in ambito NU, Consiglio d’Europa e Unione Europea – nella “Commissione nazionale per i diritti umani” (organo collegiale) e nel “Difensore Civico Nazionale”

governo locale e regionale. In base ai “Principi di Parigi”, le competenze della Commissione sono essenzialmente consultive, di informazione e di monitoraggio, in particolare:

- fornire informazioni, pareri e proposte, anche di propria iniziativa, alle istituzioni statali o ad ogni altro organo competente, in merito a proposte di legge e altri atti riguardanti i diritti umani, a casi di loro violazione ecc.;
- promuovere l’armonizzazione dell’ordinamento interno con la pertinente legislazione internazionale;
- monitorare l’implementazione delle specifiche convenzioni giuridiche internazionali e preparare un rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani a livello nazionale;
- promuovere l’informazione e l’educazione ai diritti umani in ambito scolastico ed extra-scolastico;
- cooperare con le NU e con altre organizzazioni internazionali al fine di progettare e realizzare iniziative e programmi nell’area della promozione e della protezione dei diritti umani.

In aggiunta a tali competenze, le Istituzioni nazionali possono essere autorizzate anche a ricevere ed esaminare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali, svolgendo, in questo caso, funzioni di natura quasi-giurisdizionale, al fine di:

- cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, nel rispetto dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti ovvero, se necessario, su base confidenziale;
- informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi legali disponibili e favorire l’accesso ad essi;
- rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se da esse sono derivate difficoltà alle persone che presentano petizioni in sede di affermazione dei loro diritti.

La specificità italiana

Il contesto italiano è caratterizzato da carenze strutturali a livello nazionale e, per contro, da un forte dinamismo a livello locale e regionale.

In Italia, infatti, contrariamente alla quasi totalità dei Paesi del Consiglio d’Europa,



nuova
proposta

(organo monocratico). Esse devono essere costituite in virtù di un atto legislativo (auspicabilmente, di natura costituzionale) e i loro membri devono risultare, in via di principio, da decisioni adottate non dall’Esecutivo, ma da organi parlamentari.

Per quel che riguarda, in particolare, la Commissione nazionale per i diritti umani, la sua composizione deve includere, tra gli altri, i rappresentanti di formazioni di società civile (ONG, volontariato, ordini professionali); del mondo universitario e della cultura; del mondo religioso; degli enti di

non esiste né la Commissione nazionale per i diritti umani né il Difensore civico nazionale. Esistono invece, a livello nazionale, Autorità pubbliche di promozione dei diritti umani con mandati settoriali (bioetica, pari opportunità, tutela dei minori ecc.), e soprattutto due organismi governativi sui diritti umani (ovviamente non meno necessari, ma che non rientrano, tuttavia, tra gli organismi "indipendenti", la cui istituzione è insistentemente raccomandata a livello internazionale): il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri e il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La figura del Difensore civico è invece ampiamente diffusa a livello locale e regionale. A partire dalla metà degli anni '70, infatti, tale istituzione, pur non essendo espressamente prevista nella Costituzione, è stata disciplinata, in ciascuna Regione, da apposite leggi regionali, che hanno derivato la loro legittimazione da disposizioni statutarie, ovvero direttamente dall'art. 117 della Costituzione.

Un'ulteriore spinta alla diffusione dell'istituto del Difensore civico è avvenuta con la Legge n. 142/1990 (il cui testo è poi confluito nel D. Lgs. N. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali), che all'art. 8 ha introdotto la possibilità per gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane ...) di nominare un proprio Difensore civico. In particolare, l'art. 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "lo Statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini". In Veneto, l'istituzione del Difensore civico è avvenuta con la Legge regionale n. 28 del 06/06/1988.

La specificità italiana si caratterizza anche per il fatto che in migliaia di Statuti di comuni e province, a partire dal 1991, è stata inserita la cosiddetta norma "pace diritti umani", con conseguenze di carattere infrastrutturale: Assessori con specifica delega in materia, Dipartimenti e Uffici "diritti umani, pace, solidarietà internazionale" ecc.

Si ritiene giunto ormai il momento di impiantare le strutture del versante "indipendente" anche a livello nazionale, per

I DIRITTI NEGATI NEL MONDO

"A 60 anni dalla firma, la Dichiarazione dei diritti umani è un sogno che è rimasto nel cassetto". Tiziana Ferrario, giornalista e inviata del Tg1, parla con l'esperienza di chi ha visto in prima persona le continue violazioni ai diritti delle persone. "L'articolo 3 tratta della vita, libertà e sicurezza, ma in Afghanistan la guerra e le mine mietono centinaia di vittime". E ancora: "il diritto all'istruzione garantito dall'articolo 26 non è rispettato, sempre in Afghanistan: le scuole femminili vengono bruciate dai talebani, le ragazze che devono recarsi in classe vengono sfigurate con l'acido". Nel 2008 sembra impossibile, ma non sono ancora estirpate diverse forme di schiavitù, ha aggiunto Ferrario: "Nel nord dell'Uganda ho visto gli eserciti formati da bambini soldato, rapiti da piccoli e costretti a combattere: è una realtà presente in 24 Stati". Minori che quando sono catturati vengono condannati e carcerati "anche se le leggi internazionali li considerano come vittime e non colpevoli. E ce ne sono pure a Guantanamo". Anche alcuni Stati occidentali, prosegue la giornalista, non brillano per la tutela dei diritti elementari: La guerra al terrorismo va proseguita con decisione, ma salvaguardando i diritti dei sospettati: dal settembre 2001 sono stati rinchiusi nelle carceri statunitensi 2.500 minori, secondo i dati forniti dagli USA". E' necessario, ha evidenziato Tiziana Ferrario, trovare un nuovo modo di operare, che garantisca nuovi diritti: all'asilo, alla libera circolazione, a una alimentazione sana, a un ambiente abitativo vivibile.

(Sir n.87/2008)

dar sede istituzionale, rappresentatività, organicità e continuità alla feconda realtà "diritti umani" che si è venuta articolando in Italia, soprattutto a livello locale e regionale.

* Centro ricerca diritti umani Università di Padova.



nuova
proposta

DIRITTI ... MA DI CHI?

Colloquio con 25 tredicenni
sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo

di Anna De Laura

Ha sessant'anni e una recentissima ricerca, solennemente presentata alla Camera dei Deputati, certifica che il 50% dei giovani italiani "non ne ha mai sentito parlare". La Dichiarazione universale dei diritti umani è innanzitutto consegnata al sistema educativo e ai legislatori: i diritti devono essere conosciuti e devono essere implementati, attuati, nella realtà sociale. E' insomma necessario - come era evidente nel 1948 e resta evidente oggi - agire sui diversi e paralleli versanti della conoscenza, dell'educazione nel senso più completo del termine e dell'iniziativa politica.

Ore 8.00: iniziano le lezioni in questo grigio lunedì di gennaio. La mia classe è al solito un po' assonnata, come accade ogni lunedì.

Ed è la Rassegna Stampa che apre i nostri lunedì; un momento molto apprezzato in cui si fa il punto sugli avvenimenti di cronaca, di politica, di sport per commentarli; ed è anche il modo migliore per far passare dei messaggi che, se stessero sotto l'etichetta di una comune lezione di Educazione civica, sarebbero meno digeribili: si sceglie un fatto che ha colpito i ragazzi e sono loro stessi, riflettendoci su, che gestiscono la lezione. A me sta il compito di tirare le fila. Stamattina campeggia la guerra a Gaza; non sarebbe potuto essere diversamente: la guerra è un fatto così grave che i ragazzi sono sgomenti. Avevo distribuito già da tempo le copie della Dichiarazione dei Diritti umani del 1948, in occasione del 60° anniversario della sua promulgazione e ora la domanda diventa ineludibile: perché una guerra, se c'è, nero su bianco, che non si devono - non si possono - uccidere tante persone e ledere i più sacrosanti diritti dell'uomo? Soprattutto quello alla vita?

Se non avete mai parlato con dei ragazzi di cosa è giusto e di cosa non lo sia, di come vada il mondo, di cosa sia bene e cosa sia male, provateci. Il senso di imbarazzo nel dover spiegare, quasi giustificare, cosa si fa

nella politica internazionale per mantenere la pace, per avere giustizia, infarcendole di compromessi che nulla hanno a che fare con la pace e la giustizia è enorme. I ragazzi conoscono il bianco e il nero, il bene e il male. Sono molto più rigorosi di noi, a dispetto di quanto ne dicano gli psicologi e i sociologi nelle trasmissioni sui "giovani".

La parola Diritti dà la stura alle riflessioni a 360 gradi. Eliana dice: *se i bambini crescono nella miseria dei campi profughi e vengono educati alla guerra come si potrà costruire un mondo di pace? Viene leso il loro diritto allo studio, ad avere una vita dignitosa, ad avere una famiglia... visto che in Palestina tutti hanno dei morti da piangere nelle famiglie.* Le fa eco Ilaria: *tra l'altro, molti - anche israeliani - mancano di elet-*

tricità, di gas, di benzina e questo fa sì che ci siano difficoltà nell'accompagnare i feriti all'ospedale... alla faccia dell'articolo 1 della dichiarazione che dice che bisogna agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza...

Ma - faccio notare - c'è la guerra: si tratta di una situazione drammatica, di un evento inusitato, forse

bisogna prima guardare in quei paesi dove, nonostante non ci sia la guerra, questi 30 articoli vengono ugualmente disattesi.

Certamente. - interviene Sofia - *Pensate all'articolo 19 che parla della libertà di opinione e pensate alla fatwa contro Salman Rushdie; pensate a come deve essere una vita passata con le guardie del corpo che ti seguono a vista... tutto per motivi di integralismo. Anche essere di una religione piuttosto che di un'altra in alcuni posti è un problema...* E continua Lucrezia: *Basta guardare quello che succede in Iran, in Arabia Saudita, in Sudan dove non si possono mettere le croci in vista, neanche la catenina al collo, perché ti mettono in prigione!*

La discussione si amplia. Vengono portati altri esempi di come i principi che animano al Dichiarazione siano violati; viene fuori



nuova
proposta



quello sul matrimonio (il 16) riguardo al Pakistan, dove i figli sono ancora costretti ad un matrimonio combinato dalle famiglie; del diritto al lavoro, quando anche da noi in Italia gli immigrati vengono sfruttati da certi imprenditori che li impiegano nel raket della raccolta dei pomodori, per guadagnare capitali sulla loro schiena; all'Afghanistan dei Taliban che vietava alle donne il diritto di abbigliarsi, di curarsi, di studiare, di valere qualcosa...ledendo l'articolo 12, ma anche il 22 o il 26... Insomma i ragazzi hanno davvero letto con attenzione quel piccolo foglio fotocopiato che avevo loro distribuito, senza farmi troppe illusioni, e lo hanno calato nel flusso delle vicende del mondo.

Con passione ci si spinge in diverse parti del mondo, argomentando di diritto alla partecipazione politica, di carceri che non rieducano ma avviliscono, di ospedali senza medicine e di campi profughi senza speranza... Dal Darfur alla Birmania. Dall'Iraq al Kenia. Dalle favelas sudame-

ricane alle bidonvilles africane.

Ma è mio dovere rimanere con i piedi per terra: la conoscenza è già un buon inizio; più difficile è essere operativi. La veemenza si placa quando chiedo: cosa possiamo fare noi, proprio noi piccoli studenti di una scuola di periferia? *Accogliere meglio chi è diverso da noi* – suggerisce Veronica - *e sarebbe già molto*. Ma la vena polemica dei luoghi comuni, razzista come vuole la nostra opulenta società balza fuori immediatamente, con molti distinguo: *Ci sono casi e casi*. – ecco James, il razionale – *chi nel suo paese è perseguitato deve rimanere in Italia ma chi vuole entrare per fare il delinquente se ne deve tornare al suo paese*. *Mica tutti vengono perché sono perseguitati, alcuni ci provano!* Poi, però, vengono presi nel giro della prostituzione, dello sfruttamento sessuale, della malavita, e quello non è un gioco, provo a rimarcare. Tutti annuiscono convinti.

Però alcuni popoli sono meno simpatici – borbotta qualcuno. Attenzione, li rimprovero, eccovi di fronte all'articolo 2: non c'è distinzione di razza o popolo o religione, o lingua.... Ci siete cascati anche voi nel pregiudizio! C'è chi ridacchia e chi si imbarazza;

A QUESTO NON HO SAPUTO RISPONDERE...

In Italia, con questa crisi, in molti perderanno il lavoro e, per guadagnare, saranno costretti a lavorare in nero. Questo va contro anche alla nostra Costituzione

Marco

Non dimentichiamo che poco tempo, fa all'Aeroporto di Ciampino, una donna somala è stata costretta a spogliarsi e umiliarsi davanti alle guardie perché sospettata di portare della droga che poi non aveva. Come lo chiamiamo questo?

Claudia

Secondo l'Unicef 120 milioni di bambini non vanno a scuola ...e 211 milioni lavorano

Sofia

Quelle torture contro i civili in Iraq sono state compiute da soldati inglesi e americani. Io ho studiato che sono loro ad averci insegnato le regole per cercare la felicità...Bella lezione di civiltà!

Domiziana

Anche quelle assurde "cose" che fanno alle bambine, tipo le mutilazioni ... mi piacerebbe che una legge rigorosissima lo impedisse

Olga

La Thailandia è tristemente famosa per la prostituzione dei bambini, ufficialmente il governo è contrarissimo, poi però non si oppone ai viaggi che gli europei e gli americani organizzano proprio per questo...

Lucrezia



glissano e poi si riprende con l'affermazione di Olga che, da brava ragazza riflessiva, sottolinea: *Bisognerebbe sostenere meglio il lavoro di tutti quelli che volontariamente vanno ad aiutare i bambini, i più deboli, le donne nei paesi non troppo sviluppati. Uno scappa dal proprio paese anche perché muore di fame o non vede opportunità, mica solo perché è perseguitato...*

In fase propositiva c'è Gianluca che ci ricorda: *Anche il commercio equo e solidale o il microcredito sono importanti, visto che con pochissimi soldi una donna può comprare una macchina per cucire e cominciare a lavorare come sarta.*

Ne avevamo parlato qualche tempo fa del microcredito e di come questo sia un'utile occasione per chi prova a cambiare vita e loro se lo sono ricordato...Tra l'altro ho appreso con piacere che quest'anno, al Festival di Sanremo, uno dei concorrenti sarà proprio quello Jussuf N' Dur, musicista di fama internazionale, che ha messo in piedi un'organizzazione per concedere piccoli prestiti in Senegal, il suo paese, a chi volesse intraprendere una piccola attività. Prestito d'onore, lo chiamano, perché costituisce un punto d'onore restituire i soldi ricevuti, con i tempi giusti e senza interessi da strozzini.

Forse abbiamo in testa molti pregiudizi – sospira Alessia – soprattutto gli adulti; e noi siamo un po' piccoli per fare qualcosa. Ma interviene di nuovo Olga: Forse do-

vremmo provare a metterci in comunicazione con ragazzi di paesi diversi, per conoscerli, scrivendo delle lettere, dialogando anche da qui (intende dei gemellaggi, ndr) e provare a spiegare alle ragazze soprattutto, ma anche ai ragazzi, che sono loro a dover fare qualcosa per cambiare!

Dovrebbero potersi ribellare se c'è qualcosa che non funziona – aggiunge Ilaria. Intanto noi potremmo cominciare a non comprare più abiti o giochi che vengono da paesi che sfruttano il lavoro dei bambini o dei ragazzi, visto che dovrebbero andare a scuola invece di fare tappeti o palloni o oggetti pericolosi...

L'ora di lezione è terminata. La campanella dissipa discorsi e buone intenzioni; mentre ci si proietta alle preoccupazioni delle prossime materie, io sono certa che - a forza di ribattere sui medesimi argomenti - come la goccia martella la roccia, anch'io riuscirò a renderli consapevoli della loro forza nella costruzione di un futuro migliore. Il loro futuro è strettamente legato a quello dei famosi "altri", quelli che sono apparentemente distanti, ma hanno gli stessi occhi, gli stessi piedi, uguale voglia di stare al mondo. Lucrezia, uscendo, mi confida: *Prof, sono contenta di essere italiana perché so che nel mio paese la vita ha un valore....* Speriamo sia vero.

CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2009:

- Anno internazionale della riconciliazione dei diritti umani (durata un anno, a partire dal 10 dicembre 2008);
- Anno internazionale della riconciliazione;
- Anno internazionale delle fibre naturali;
- Anno internazionale dell'astronomia.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI

- | | | |
|------|------------|---|
| 20 – | Febbraio – | Giornata mondiale della giustizia sociale (a partire dal 2009) |
| 21 – | Febbraio – | Giornata internazionale della lingua madre |
| 8 – | Marzo – | Giornata per i diritti delle donne e per la pace nel mondo |
| 21 - | Marzo – | Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale |
| 22 – | Marzo – | Giornata internazionale per l'acqua |
| 23 – | Marzo – | Giornata meteorologica internazionale |
| 25 – | Marzo – | Giornata internazionale di commemorazione del duecentesimo anniversario dell'abolizione della tratta transatlantica degli schiavi |



FONDO FAMIGLIA-LAVORO

Mentre si discute, si discute ... e il fiume delle parole cerca toni rassicuranti in cerca di consensi, l'Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi ha annunciato la costituzione del "Fondo famiglia-lavoro", finalizzato all'aiuto di chi ha già perso, sta perdendo o perderà l'occupazione.

Per il cardinale Tettamanzi spetta ai politici, agli economisti, ai tecnici rinvenire le cause della situazione presente; appare comunque con sufficiente chiarezza come l'origine dei mali stia a monte dell'economia: la produzione, la distribuzione e l'uso delle risorse, infatti, implica sempre un insopprimibile aspetto etico. Si chiede l'Arcivescovo: «Può dirsi etica un'economia che non mette al centro l'uomo ma il profitto da perseguire ad ogni costo? Quanta responsabilità – delle fatiche del momento presente – ha quella finanza divenuta virtuale, che ha perso di vista l'economia reale centrata sul benessere delle comunità e dei singoli? Non ho dubbi: l'etica – e il primo valore etico è il rispetto della persona in tutte le sue dimensioni – non è un'aggiunta all'economia, ma ne è il fondamento. Sempre quando si calpesta l'etica sulla breve o lunga distanza a pagarne le gravissime conseguenze sono l'uomo, la società, la natura e l'economia stessa. ... In questo Natale, già segnato dalle prime ondate di una grave crisi economica, un interrogativo mi tormenta: io, come Arcivescovo di Milano, cosa posso fare? Noi, come Chiesa ambrosiana, cosa possiamo fare?».

Muovendo da queste premesse, il Cardinale ha chiesto alla Chiesa di Milano di agire, privilegiando chi per la perdita del lavoro non sarà in grado, nei prossimi mesi, di mantenere dignitosamente sé e la propria famiglia. Una iniziativa all'insegna della solidarietà alimentata dalla sobrietà, perché il cuore sia libero dalle ricchezze, per educare tutti a investire e a spendere per ciò che è necessario e importante e per condividere la nostra umanità e i nostri beni con chi è povero.

E per dare concretezza all'appello della notte di Natale la Diocesi di Milano ha costituito il "Fondo famiglia-lavoro" per sostenere chi è o si troverà nell'indigenza a seguito delle perdite dell'occupazione, la cui dotazione iniziale è di 1 milione di euro; una somma stanziata attingendo dall'otto per mille per opere di carità, dalle offerte pervenute "per carità dell'Arcivescovo", da scelte di sobrietà della diocesi.

La preoccupazione alla base di questa iniziativa è anzitutto educativa. Per questo è richiesto «alle comunità cristiane della diocesi di riflettere sulle conseguenze della crisi economica, di prestare particolare attenzione alle famiglie in difficoltà a causa del lavoro, di aderire con generosità a questo fondo».

La sola elargizione di contributi economici, per quanto importante, non porta a nessun cambiamento strutturale: l'obiettivo che si vuole raggiungere è – mediante lo strumento del contributo economico – la costruzione di reti solidali capaci di intercettare e raggiungere le persone che si dovessero trovare in situazioni di emergenza, a partire dalla perdita del lavoro o della drastica riduzione dello stipendio. Reti capaci di fare sentire parte attiva e importante della comunità anche le persone che – a causa della perdita del lavoro – avvertono il venir meno di una parte importante della propria identità e dignità.

L'avvio di questa complessa operazione deve necessariamente essere preceduto da una rapida riflessione che sarà sostenuta anzitutto dalle tante competenze delle quali le parrocchie sono ricche: le Caritas, le ACLI e tanti singoli fedeli sono in grado di riflettere sulle ricadute locali della crisi globale, di rinnovare l'appello alla solidarietà e di proporre – alla comunità cristiana e ai singoli – lo stile della sobrietà.

Al tempo stesso, in questa prima fase, la Caritas Ambrosiana e le ACLI stanno studiando le forme più adatte, a partire dalla loro esperienza, per la gestione e l'utilizzo di questo fondo.

La modalità scelta è quella di fornire un assegno a parziale integrazione del mancato reddito da lavoro. Caritas Ambrosiana ed ACLI saranno chiamate a concorrere sinergicamente alla realizzazione di questa meritoria iniziativa valorizzando la propria capillare presenza sul territorio e le proprie vocazioni istituzionali.

La distribuzione dei fondi non avverrà infatti da subito e non sarà "a pioggia". Oltre a perdere l'efficacia dell'aiuto che si vuole portare, un simile metodo impedisce di raggiungere adeguatamente chi – tra tutte le persone provate dalla perdita del lavoro – è in situazione di più grave difficoltà.



nuova
proposta

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

E' ormai noto, non fosse altro che per le sollecitazioni che tutti i giorni riceviamo per cambiare il fornitore di energia elettrica, che dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di scegliere il proprio fornitore dal quale acquistare l'elettricità.

L'energia elettrica, per essere venduta deve essere prodotta in appositi impianti, trasportata sulle reti di trasmissione nazionale e distribuita sulle reti di distribuzione locale fino al contatore di ciascun utente.

Poiché l'energia elettrica è una forma di energia che non può essere accumulata, è necessario che la quantità prodotta in ogni momento deve essere uguale alla somma tra quella consumata e quella dispersa nel trasporto. Questa operazione di bilanciamento tra produzione e utilizzazione; di esercizio della rete nazionale e locale si chiama "Dispacciamento".

Le attività di produzione dell'energia elettrica, di importazione e di vendita sia all'ingrosso che, al dettaglio, ai singoli utenti sono, come detto, liberalizzate.

Le attività di dispacciamento, di trasmissione sulla rete nazionale e distribuzione sulla rete locale, restano gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l'hanno fatto fino ad oggi.

Le imprese di distribuzione possono operare come venditori nel mercato libero solo se hanno meno di 100.000 clienti allacciati alla propria rete. Viceversa, nel caso in cui i distributori superano la soglia di 100.000 clienti allacciati, per poter operare nel mercato libero, devono costituire apposite società di vendita, alle quali trasferire tutte le attività relative alla vendita al dettaglio.

In molti casi le nuove società, costituite per le attività di vendita, sono state chiamate con nomi simili a quelli delle società di distribuzione creando negli utenti grandi confusioni.

La liberalizzazione dovrebbe consentire

una sana concorrenza a tutto vantaggio dell'utente finale. L'uso del condizionale è d'obbligo in quanto fino ad oggi gli operatori del mercato libero hanno assunto comportamenti poco chiari e trasparenti ed i clienti finali non sono stati messi nella condizione di conoscere capire le proposte e fruire dei vantaggi della concorrenza.

Il primo obiettivo che si pone chi si affaccia al mercato libero è di avere la garanzia che la qualità commerciale e la continuità del servizio di fornitura dell'energia elettrica sia sempre garantita.

Questa esigenza è sicuramente soddisfatta; da questo punto di vista l'utente non deve avere alcun timore, qualità e continuità del servizio restano garantite ed invariate rispetto agli standard del mercato monopolistico.

Anche per i clienti che hanno minore forza contrattuale, l'autorità per l'energia, che ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del mercato, ha introdotto specifiche forme di tutela, in materia di informazione e di trasparenza delle offerte commerciali, di prezzi, di leggibilità delle bollette, in modo che questi clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per orientarsi nel mercato libero e fruire dei vantaggi della concorrenza tra le imprese di vendita.

Ma vediamo prima di tutto cosa succede a coloro che non decidono di passare al mercato libero.

La normativa stabilisce che ad essi deve essere comunque garantito un servizio di buona qualità ed un prezzo ragionevole. (denominato servizio di maggior tutela).

Il servizio di maggior tutela è dunque il servizio di fornitura dell'energia elettrica a condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall'Autorità per l'energia e riservato ai clienti domestici e alle piccole imprese che non passano al mercato libero o che per qualsiasi ragione restano senza fornitore.

Anche coloro che hanno scelto il mercato libero possono tornare indietro al servizio



nuova
proposta

di maggior tutela, rispettando i termini e le modalità di recesso dal contratto stipulato con il proprio fornitore. Le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, sono aggiornate dall'Autorità per l'energia, ogni tre mesi.

Vediamo ora come valutare la convenienza di una offerta commerciale di un contratto nel mercato libero.

Quando ci si accinge a passare al mercato libero, si devono valutare sia il prezzo dell'energia che tutte le possibili voci di spesa; occorre inoltre porre particolare attenzione nell'analizzare tutte le condizioni contrattuali, nonché i diritti e gli obblighi del cliente e del venditore stabiliti nel contratto.

Le più importanti condizioni contrattuali da valutare sono:

- La durata del contratto;
- La frequenza di lettura del contatore;
- La frequenza di ricevimento della bolletta;
- Le modalità di pagamento delle bollette;
- La gestione dei ritardi nei pagamenti;
- I termini per la disdetta del contratto.

Per facilitare il confronto tra le offerte, l'Autorità ha emanato un codice di condotta commerciale, che elenca le informazioni e la documentazione che i venditori sono obbligati a fornire ai clienti prima della conclusione del contratto.

I documenti obbligatori che il cliente deve ricevere all'atto della proposta di contratto, prima della sottoscrizione dello stesso, sono:

- una copia integrale del contratto;
- una scheda informativa, predisposta sulla base di un modello elaborato dall'Autorità per l'energia, che riassume gli obblighi del fornitore e informa il cliente su cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
- una scheda di riepilogo, anch'essa predisposta sulla base di un modello elaborato dall'Autorità per l'energia, per il confronto dei prezzi. Lo schema di questa scheda è allegata alla presente relazione ed in appresso sarà illustrata.

Come cambiare il venditore di energia senza problemi

Se si vuole cambiare fornitore è necessario dare preavviso di recesso secondo le modalità previste in contratto. Per i clienti non domestici il termine massimo di

preavviso è di 3 mesi. Il cambio del fornitore non comporta il rischio di pagare due volte per l'energia consumata.

Quando si cambia fornitore viene registrata la lettura del contatore. Questa lettura serve al vecchio venditore per emettere la sua ultima bolletta, di chiusura del rapporto, e viene utilizzata dal nuovo venditore come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Cambiare il venditore, infine, non comporta spese per il cliente, tranne nel caso in cui lo stesso cliente abbia già cambiato venditore nell'arco dei dodici mesi precedenti: in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente.

Confronto delle offerte economiche

Analizzando la scheda di confronto che, come già detto, i venditori devono fornire prima della stipula, è possibile valutare la convenienza economica di una offerta.

Nella scheda per il confronto dei prezzi vi sono diversi riquadri, nel primo è indicato il prezzo dei cosiddetti servizi di base. Esso si compone di due sezioni, la prima riguarda i costi per l'uso delle reti e per la misura, e la seconda riguarda i costi per la vendita, dispacciamento e sbilanciamento. Per ciascuna di queste sezioni va indicato, nella prima colonna, se il corrispettivo del servizio è inglobato in un'altra componente, nella seconda va specificato se viene applicato il corrispettivo determinato dall'Autorità; altrimenti deve essere indicato, nella colonna successiva, il prezzo da pagare. Nelle altre colonne deve essere indicato se è prevista l'indicizzazione e se sono previsti sconti o bonus.

Nel secondo riquadro devono essere descritti gli altri oneri previsti dal contratto, specificando se sono opzionali o meno.

Nel terzo riquadro devono essere indicati i meccanismi di variazione dei corrispettivi eventualmente presenti.

Gli ultimi due riquadri devono essere utilizzati per descrivere gli sconti o i bonus che saranno eventualmente praticati, e gli ulteriori dettagli dell'offerta non evidenziati nei riquadri precedenti (ad esempio ulteriori premi, vantaggi, benefici, garan-



RIORDINO DEI DATI CATASTALI E ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'attuale sistema tributario italiano ha posto le sue basi già sin dal 1970 quando venne creato, dall'allora Ministro delle Finanze Bruno Vicentini, il primo sistema informatico della fiscalità generale.

Questo sistema doveva consentire l'elaborazione automatica dei dati che all'epoca erano verificati a mano dagli Uffici delle Imposte dirette, dell'IVA e del Registro.

L'elemento fondante del nuovo sistema informatico era la banca dati dell'"Anagrafe Tributaria".

Nel 1976 con il rilascio dei Codici Fiscali e delle Partite IVA, sia i cittadini che le imprese, vennero muniti di una chiave di accesso all'archivio anagrafico dei contribuenti.

Successivamente nel 1991, il sistema venne implementato consentendo interconnessione delle strutture periferiche dello stato e mettendo a rete una quantità di dati sui singoli contribuenti che avrebbero permesso un più rapido controllo da parte degli Uffici Finanziari e della Guardia di Finanza.

Già dal 2001 veniva consentito il collegamento al sistema di circa 150.000 intermediari finanziari, mentre dopo il 2002 si rese possibile l'accesso a tale sistema, tramite internet, a tutti i cittadini. Oggi un sistema centrale di considerevoli dimensioni, rende disponibile un volume di dati impressionante, riguardanti tutti i contribuenti italiani, a più di 36.000 dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, ad oltre 450 enti esterni come INPS, INAIL, Poste Italiane ecc., a tutte le Regioni italiane, a più di 5700 comuni, a 150.000 soggetti intermediari e grandi imprese, per un totale

che si avvicina al 1.000.000 di potenziali utenze di controllo.

200.000.000 di documenti vengono elaborati annualmente dal sistema centrale, che riceve per via telematica circa 43.000.000 di dichiarazioni dei redditi ed altri documenti rilevanti ai fini fiscali.

Tali numeri ci danno il senso di quanto divengano fondamentali i dati fiscali e quanto la loro esattezza e precisione.

In questo contesto, una delle banche dati più consultata è certamente quella del Catasto che oltre ad annotare tutti i trasferimenti di proprietà di beni immobili da un contribuente ad un altro, censisce il patrimonio immobiliare di ogni singolo cittadino, descrivendone caratteristiche, posizione, ecc.

Ma mentre in passato tale banca dati non era considerata probante per la scarsa precisione ed arretratezza dei suoi archivi non informatizzati, oggi le cose sono molto cambiate.

Con la diffusione del programma informatico DOCEFA del Ministero delle Finanze, oggi gli errori si sono ridotti di molto, ma purtroppo in passato sono stati fatti molti errori sia dai professionisti incaricati che dagli Uffici del Catasto.

Gli errori più comuni che ho avuto modo di rilevare consultando la documentazione catastale degli Istituti Religiosi sono diversi, per esempio:

- Mancata voltura della ditta catastale errore spesso attribuibile ai notai;
- Planimetrie non aggiornate, dovute essenzialmente a lavori eseguiti nel tempo senza le necessarie autorizzazione;
- Planimetrie mancanti negli archivi



- catastali, perché perse o perché non lavorate in quanto sospese o non collaudate dal funzionario del Catasto;
- Cubature (i B1 sono misurati in Mc) spesso riportate in modo errato o calcolate in modo superficiale;
- Il classamento non corrisponde alla realtà (è questa una valutazione soggettiva del funzionario e che dipende dal grado di finitura e di pregio dell'immobile) e non è stato preventivamente impugnato;
- Le categorie catastali e le destinazioni d'uso non corrispondono alla realtà (spesso gli immobili provengono da donazioni, lasciti ecc. e restano con vecchi parametri non corrispondenti alla reale utilizzazione);
- Mancato inserimento in mappa dell'edificio o planimetrie non presentate (soprattutto gli edifici più vecchi e subito dopo la nascita del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, nel 1939, gli edifici, i cosiddetti cassoni, venivano inseriti in mappa d'ufficio mediante l'uso di aerofotogrammetrie, perciò talvolta risultano le particelle, spesso provenienti dal catasto Terreni, ma non le planimetrie);
- Controllo dei dati catastali con scarsissima frequenza e solamente quando gli immobili devono essere alienati;
- Mancata definizione e completamento delle pratiche di condono edilizio presso gli Uffici Catastali (pratiche iniziate da un economo non vengono poi ultimate dai suoi successori).

Le responsabilità di quanto sopra sono di varia natura.

Le volture dei certificati catastali a volte non sono aggiornate perché i notai, pur avendo l'obbligo di trasmettere la documentazione cartacea, si preoccupavano di trasferire la proprietà alla Conservatoria dei Beni Immobiliari ma non al Catasto in quanto non era considerato probatorio. Con l'introdu-

zione del Modello Unico informatizzato, trasmesso per posta elettronica, le variazioni vengono ora, registrate prima alla Conservatoria e poi al Catasto. Ma anche noi professionisti non siamo indenni da responsabilità. Il vecchio sistema prevedeva il deposito di atti cartacei che poi venivano controllati solo in un secondo tempo.

Come successe subito dopo il primo condono edilizio del 1985, gli atti catastali depositati vennero lavorati anche dopo 15 anni. Perciò se degli errori c'erano, saltavano fuori dopo molto tempo.

Ma anche gli stessi funzionari del Catasto, che sono remunerati a seconda del numero di pratiche lavorate, di fronte ad una pratica complessa quale quelle degli immobili di congregazione spesso, sono, di fronte a qualche errore o imprecisione, preferisce non perdere tempo e sospendere la pratica o addirittura, non collaudarla.

Il sistema odierno prevede la presentazione dei dati su supporto informatico. I dati, dopo essere stati elaborati dal programma DOCFA, vengono ricontrollati poi all'atto della presentazione da un altro programma, prima di essere accettati. In questo modo si sono ridotti sensibilmente gli errori, anche se non del tutto, ma il dato più significativo è che dopo il deposito, i dati catastali sono quasi immediatamente disponibili in rete in tutt'Italia.

Da quanto sopra ritengo sia opportuno sollecitare i responsabili di tutte le strutture religiose ad una più attenta verifica dei dati sensibili dei loro immobili in quanto gli archivi catastali sono sempre più spesso fonte di attingimento e di consultazione per il calcolo delle varie forme di tassazione della proprietà immobiliare.

Relazione svolta dall'Arch. Arnaldo Veggi durante il XLVIII Convegno Nazionale di Studio degli Economisti di comunità



SIR: VENTI ANNI DI STORIA

di Paolo Bustaffa *

Venti anni: è questa l'età del Sir, il Servizio informazione religiosa, nato il 13 gennaio 1989. Un percorso tutto sommato breve, dentro l'esperienza assai più antica dei settimanali cattolici locali e in quella della loro Federazione, la Fisc, che li riunisce da oltre quaranta anni.

Insieme nella storia della Chiesa italiana, insieme nella storia del Paese, insieme nella vita di piccole e grandi città, di paesi disseminati sulle montagne, nelle pianure, lungo le coste.

La cultura del territorio, che ha caratterizzato e caratterizza la stampa cattolica locale, ha conosciuto, soprattutto in tempi recenti, grandi e rapidi cambiamenti che ne hanno stimolate nuove letture pur sempre in fe-

stioni nazionali e internazionali.

Nessuna delega in bianco ai "grandi" media pur riconoscendo ad essi un ruolo insostituibile. L'amore di questi "piccoli" giornali al territorio è esigente nel chiedere ai loro lettori di pensare in grande anche quando affrontano i problemi della quotidianità.

Una richiesta che parte dalla consapevolezza che ogni persona ha il dono e la responsabilità del pensiero. In questa prospettiva si colloca il Sir, agenzia dei settimanali Fisc. Con oltre 170 testate unite nella Federazione, con Avvenire, Sat2000 e Inblu, il Servizio informazione religiosa è uno dei media che la Chiesa italiana ha pensato, realizzato e messo a disposizione dell'opinione pubblica, non solo di quella cattolica. Sir è l'agenzia dei settimanali cattolici perché è al loro servizio, perché si costruisce giorno per giorno con loro, ma ancor più perché è una espressione di sintesi della loro volontà e capacità di interpretare e valutare quanto, nei diversi ambiti del pensare e dell'agire dell'uomo, accade in Italia, in Europa, nel mondo. I servizi quotidiani, i servizi europei, i servizi regionali del Sir sono l'espressione di un territorio che pensa e opera con diverse sensibilità e tonalità ma con il desiderio forte di una voce comune, significativa ed efficace. Un esercizio a più voci, mai imposto, mai omologante.

Così Sir porta a misura nazionale il patrimonio del territorio, in particolare la realtà di una Chiesa popolare che ha i segni della fatica, della gioia e della speranza della gente. E questo avviene anche in Europa dove in otto anni di paziente lavoro si è tessuta una rete, unica nel suo genere, per dire di una Chiesa che nelle sue espressioni nazionali ed europee, condivide il progetto di una unione tra popoli alimentata dalle radici vive della fede cristiana. A costruire questa "casa comune" contribuisce anche quando leva la voce critica su scelte politiche ed economiche che portano lontano da un futuro di dignità per la persona umana e dall'incontro con la verità e la bellezza a cui, in particolare, aspirano e hanno diritto le nuove generazioni.

*Direttore del Sir



deltà a un valore incommensurabile quale è quello di un popolo che pensa, crede e lavora. Questa stampa, per la sua appartenenza a una realtà che è insieme particolare e universale, ha contribuito e contribuisce a fare della cultura del territorio una cultura che ha posto e pone al proprio centro un'identità che tanto più diventa, visibile, significativa e robusta quanto è più capace di comunicare, cioè di ascoltare e raccontare. Una stampa che nel leggere il territorio come ricchezza per il paese e per il mondo legge il Paese e il mondo come ricchezza per il territorio. In questa palestra di pensiero, di fede e di professionalità è nata e si è sviluppata l'intelligenza dei settimanali cattolici locali anche davanti agli eventi e alle que-



nuova
proposta

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE N. 4/2001, ART. 4, COMMI 26, 27 E 28. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER FINALITÀ ASSISTENZIALI E AGLI ENTI PUBBLICI GESTORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, NONCHÉ AGLI ENTI PRIVATI CON GLI STESSI CONVENZIONATI PER L'EROGAZIONE DELLE MEDESIME PRESTAZIONI, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI NEI PERIODI IN CUI IL PERSONALE, CHE PRESTA SERVIZIO ALLA PERSONA PRESSO LE STRUTTURE E I SERVIZI MEDESIMI, È AVVIATO AI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIOSANITARIO. APPROVAZIONE

(Decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2008, n. 18 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)

Con il regolamento in parola sono disciplinati i criteri per la concessione dei contributi, di cui ai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, in favore dei soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali ed agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché in favore degli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi nei quali il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ad attività formative.

Beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e gli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché gli enti privati con i medesimi convenzionati per l'erogazione delle prestazioni assistenziali residenziali e domiciliari.

Il Regolamento considera ammesse a contributo le spese sostenute dagli Enti sopra menzionati, per la sostituzione del personale addetto all'assistenza frequentante le seguenti attività formative: corsi di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore; corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 1000 ore; corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 200 ore; corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 600 ore; altri corsi sperimentali finalizzati al conseguimento di competenze nei processi di assistenza alla persona, ovvero al conse-

guimento della qualifica di operatore sociosanitario; corsi di misure compensative per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario di 400 ore.

I soggetti beneficiari dei contributi devono garantire la frequenza del personale alle varie attività formative, assicurando al contempo la continuità assistenziale e sono tenuti altresì a considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato; a provvedere alla sostituzione del personale con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato, ovvero attribuendo ore straordinarie ad altro personale in servizio.

Le domande dirette alla concessione del contributo devono essere inoltrate entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative ed essere corredate dalla seguente documentazione: a) la dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciata dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore e la data degli esami finali; b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal legale rappresentante, con la quale si certificano le modalità di sostituzione per ogni singolo operatore in formazione e l'indicazione del nominativo del sostituto; le ore effettivamente effettuate per la sostituzione ed il relativo costo orario; che le ore di formazione, rimborsate ai sensi dell'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001, sono state considerate per ogni operatore come orario di servizio; qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nel caso in cui i beneficiari dei contributi siano soggetti privati che si configurano come "impresa"; c) la copia della convenzione stipulata con l'Ente pubblico per la gestione dei servizi assistenziali residenziali o domiciliari, nell'ipotesi di richiesta da parte di ente privato

L'entità del contributo è fissata in un importo di Euro 15,00 per ogni ora di sostituzione per ciascun addetto all'assistenza in formazione fino ad un massimo di: a) 350 ore per i partecipanti ai corsi di 1000 ore; b) 250 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 600 ore, o ad altri corsi compensativi sperimentali per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; c) 70 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 200 ore ed ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore; d) 100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; e) 140 ore per i partecipanti del corso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario di 400 ore.

I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, previa presentazione della documentazione sopra citata; nel provvedimento di concessione è specificato: che il contributo è concesso in osservanza alle condizioni prescritte dal

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Con il decreto di concessione si procede alla contestuale erogazione dei contributi in un'unica soluzione; nel termine stabilito con il decreto di concessione i soggetti beneficiari dei contributi devono presentare la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; la mancata presentazione di detta documentazione nei termini previsti, comporta la revoca dei contributi.

REGIONE LOMBARDIA – GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO

(Legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 – Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008)

Con la legge n. 3 del 2008 la Regione Lombardia si propone di promuovere condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità; prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali; disciplinare la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e dalle leggi regionali di settore.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali, costituenti la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

Il governo della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie è informato ai seguenti principi: rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza; universalità del diritto di accesso ed uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze; libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni; personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona; promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente; sussidiarietà verticale ed orizzontale; riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale; solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; effettività ed efficacia delle prestazioni erogate.

La Regione persegue gli obiettivi: della omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali e sociosanitari; della flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la pre-

disposizione di piani individualizzati di intervento; dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa; dell'efficienza della rete delle unità di offerta e dell'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione: i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario; gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario.

Le unità di offerta sociali hanno il compito di aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico; tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento, garantendo interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino e rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza; promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia sostenendo, laddove ciò non sia possibile, l'affido e l'adozione, prevenendo fenomeni di emarginazione e devianza; promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura; promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona; assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita; favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale; sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

La legge stabilisce che le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ed hanno il compito di sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza; favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita; accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio; prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza, favorendo il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza; assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare; assistere i

malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

Possono accedere alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani, nonché di Stati appartenenti all'Unione europea temporaneamente presenti; i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; le persone diverse da quelle sopra indicate, comunque presenti sul territorio regionale, che si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza; in ogni caso, sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

In base agli indirizzi dettati dalla Regione ed ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociosanitarie le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni; a fruire delle prestazioni erogate alle condizioni e in conformità ai requisiti ed agli standard stabiliti dalle norme vigenti e dalla programmazione regionale e comunale; ad essere informate sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sulle relative modalità di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d'intervento che le riguardano; ad accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato; a rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali; ad essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti; a ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.

I gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione

sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate, nonché l'accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti.

Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

I gestori delle unità d'offerta accreditate devono garantire la massima trasparenza circa le rette applicate e fornire informazioni in merito all'accesso a contributi pubblici o a forme di integrazione economica e sono tenuti ad informare il comune di residenza dell'assistito della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, dell'accettazione.

La legge definisce le competenze dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla Regione, alle province, ai comuni ed alle ASL.

Tra i compiti della Regione rientrano quello di esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare; a tal fine la Regione programma, con il piano sociosanitario, la rete delle unità di offerta sociosanitarie e svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali; persegue l'integrazione delle unità d'offerta sociali, sociosanitarie e sanitarie; promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle province e dei comuni; promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore; definisce i requisiti minimi di qualità, ulteriori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale, per le unità di offerta sociosanitarie; accredita le unità d'offerta sociosanitarie e definisce le modalità di finanziamento delle prestazioni rese con oneri a carico del fondo sanitario; definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento; determina, per le unità d'offerta sociosanitarie, gli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate; individua degli indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate; emana linee guida in materia di accesso alle unità d'offerta residenziali e semi-residenziali pubbliche.

Da parte loro le province concorrono alla programmazione ed alla realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro; in particolare le province rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e sociosanitarie; programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali; curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della Legge regionale n. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo III della Legge regionale citata; verificano il permanere dei

requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale e sociosanitario; realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale; istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale; sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, di intesa con i comuni interessati; svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta socio-sanitarie e sociali.

I comuni, singoli o associati, nonché le comunità montane, ove delegate, programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione; riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale; erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette; definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti; definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione; determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'articolo 6, comma 2 della legge, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale; gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.

In ultimo le ASL programmano, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai comuni, attraverso la Conferenza dei sindaci del territorio di competenza di ciascuna ASL; esercitano la vigilanza ed il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie; forniscono il supporto tecnico alle province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), ed alla commissione di controllo di cui all'art. 15 della Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (*"Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"*); erogano le risorse dei fondi regionali; acquistano le prestazioni sociosanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate; gestiscono i flussi informativi, a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale; collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta sociali; collaborano con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta sociosanitarie; dispongono la concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili, fatta salva la competenza del comune di Milano; alle ASL o al comune di Milano spetta inoltre, in rapporto alle rispettive competenze, la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti la concessione di benefici aggiuntivi eventualmente determinati ed erogati dalla Regione con proprie risorse; autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito

dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IPAB, trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge regionale n. 1/2003, o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni.

L'accreditamento delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona; a tal fine la Giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociosanitarie, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO medesimo. In ogni caso l'accREDITAMENTO costituisce condizione indispensabile per l'assunzione, a carico del fondo sanitario regionale, degli oneri relativi alle prestazioni di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole unità d'offerta dai relativi atti di accREDITAMENTO e dai conseguenti rapporti posti in essere dalle ASL.

La legge definisce altresì il piano di zona come lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale; tale piano definisce le modalità di accesso alla rete; indica gli obiettivi e le priorità di intervento; individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.

La legge in parola prevede inoltre la promozione, da parte della Regione, di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali. In tal senso la Giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione di dette collaborazioni da parte delle aziende sanitarie pubbliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di affidamento di servizi a soggetti del terzo settore, sentita la competente commissione consiliare.

La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale, delle province e degli ordini professionali i percorsi formativi, di qualificazione e di aggiornamento del personale ed individua i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative.

La rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie è finanziata mediante risorse pubbliche, private e con la partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni; in particolare la Regione concorre con i seguenti fondi: fondo di parte corrente per le unità d'offerta sociali; fondo di parte corrente per le unità d'offerta sociosanitarie; fondo per gli investimenti; fondo per la non autosufficienza; fondi previsti nel piano sociosanitario regionale.

In ultimo la legge prevede l'istituzione dell'osservatorio regionale sulle dipendenze, con l'obiettivo di conoscere e di monitorare il fenomeno e di misurare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.

BUON COMPLEANNO, UOMO "UGUALE"!

(Segue da pag. 6)

del proprio paese, lavorare, ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, godere del riposo, fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita nonché ricevere un'istruzione;

- i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti e gli ambiti in cui tali diritti non possono essere utilizzati. Stabiliscono inoltre i doveri di ciascuno per contribuire alla loro affermazione e realizzazione e si prevede inoltre che, nell'esercizio dei propri diritti e della propria libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per garantire il rispetto dei diritti e della libertà altrui, nonché per tutela della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale.

Come si può constatare, lungi dal voler essere un testo che propugna o sancisce un imperialismo culturale, cioè il prevalere di una concezione culturale su un'altra, la *Dichiarazione universale dei diritti umani* rappre-

senta, invece, uno sforzo di individuare un nucleo ristretto di valori accettabili da tutti senza pretesa di unificazione.

In questo senso la prima convergenza è stata trovata sui diritti che garantiscono la vita e la sicurezza dell'individuo anche se a ben vedere sono tutt'oggi perpetrati, anche se fortemente contrastati, la tortura e l'omicidio illegale o arbitrario, il genocidio ma anche la più semplice discriminazione razziale e il mancato riconoscimento del diritto dei popoli all'autodeterminazione.

A seguire sono stati poi considerati i diritti fondamentali che attengono alla persona, quali la protezione sanitaria e, ancora appresso, i diritti civili e politici, come detto suscettibili di restrizione o ampliamento con riferimento al grado di partecipazione popolare consentito da Stato a Stato.

In conclusione, pur con i limiti accennati, la Dichiarazione può essere considerata un testo che - come ha sostenuto Navi Pillay, Alto commissario dell'ONU per i diritti umani - ha probabilmente avuto l'impatto sul genere umano più significativo di qualsiasi altro documento nella storia contemporanea.

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

(Segue da pag. 15)

zie di origine dell'energia, specificando i criteri e le modalità di applicazione).

E' importante ribadire che spesso lo sconto è riferito non al prezzo finale ma solo ad una componente (ad esempio ai soli costi di vendita dell'energia): in questo caso il venditore deve indicare l'incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, con la sola esclusione delle imposte.

Per bonus si intende un premio che in genere dipende da un certo comportamento del cliente (ad esempio, se il cliente supera un certo consumo, o se paga puntualmente la bolletta, o se aderisce all'offerta entro una certa data, ecc.)

A differenza dello sconto, il vantaggio offerto con il bonus non riduce il prezzo e quindi deve essere valutato separatamente per calcolare il suo vantaggio o effetto sulla spesa complessiva del cliente.

che contiene tutti gli elementi di un contratto e che il cliente può restituire sottoscritto al proponente per l'accettazione.

E fondamentale sapere che la proposta di contratto impegna da subito il cliente (quasi sempre è una proposta irrevocabile) e se la si sottoscrive, nel momento in cui il venditore comunica al cliente la propria accettazione senza modifiche, essa diventa a tutti gli effetti un nuovo contratto dal quale si può recedere solo con le modalità sopra illustrate.

La proposta di contratto va dunque valutata come se fosse un contratto prima di sottoscriverla.

In conclusione con la liberalizzazione, le imprese produttrici e le imprese che vendono energia elettrica sono in concorrenza tra loro. Una corretta competizione, consentendo una pluralità di offerte, non può che portare benefici in termini di prezzi e qualità dei servizi offerti.

Attenzione alla proposta di contratto

La proposta di contratto è un documento

Relazione svolta dall'Ing. Fernando Gioia durante il XLVIII Convegno Nazionale di Studio degli Economisti di comunità.



Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

CIO' CHE CONTA E' AMARE

*"Quando mi toccherà
vivere con uomini che non la pensano come me,
che si dicono nemici della mia fede,
io li amerò
e amandoli metterò nel mio cuore
e nel loro
il principio possibile di un dialogo futuro
perché ciò che conta è amare".*

Carlo Carretto

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307